

12  
40212/14**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Claudia Squassoni - Presidente -

Amedeo Franco

Vito Di Nicola

Aldo Aceto - Relatore -

Alessio Scarcella

Sent. n. sez. 1428

UP - 20/05/2014

R.G.N. 45549/2013

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Morabito Roberto, nato a Genova il 06/04/1979

avverso la sentenza del 26/03/2013 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 26/03/2013, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del 07/03/2011 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato il sig. Roberto Morabito colpevole del reato di cui all'art. 255, comma 3°, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (commesso in Genova il 17/11/2008) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di € 1.140,00 di ammenda in sostituzione di un mese di arresto.

All'imputato, in particolare, viene contestato di non aver ottemperato all'ordinanza, notificatagli il 06/11/2008, con la quale gli era stato imposto di rimuovere l'autovettura tg. GE B27250, lasciata in stato di abbandono sulla pubblica via, e di affidarla ad un centro autorizzato per la raccolta.

Nel disattendere le censure difensive, la Corte territoriale, richiamando espressamente i principi espressi da questa Corte di Cassazione con sentenza Sez. 4, n. 36873 del 15/04/2008, ha sostenuto l'impossibilità giuridica di disapplicare l'ordinanza in questione perché non emessa in carenza di potere.

2. Ricorre per Cassazione il Morabito eccependo violazione degli artt. 42, cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit., e 192 cod. proc. pen..

Lamenta che, trattandosi di ordinanza dirigenziale e non sindacale, egli non poteva avere contezza che si trattasse dell'ordinanza la cui violazione integra il reato *de quo*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è fondato.

4. A norma 192, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono ed il termine entro cui provvedere.

4.1. L'inottemperanza all'ordinanza è sanzionata dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006, cit. secondo il quale <<chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno>>.

4.2. La competenza del Sindaco, mantenuta espressamente dal legislatore del 2006 anche dopo la ribadita attribuzione ai dirigenti comunali del potere di ordinanza di cui all'art. 107, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), è stata unanimemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa come volontà di riservare in via esclusiva all'organo apicale dell'amministrazione comunale la competenza a emettere ordinanze ex art. 192, d.lgs. 152/2006, con conseguente annullabilità, per incompetenza, dell'ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale (Cons. Stato Sez. V, 29-08-2012, n. 4635; Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765).

4.3. Il precedente di questa Suprema Corte, citato dai giudici distrettuali (Sez. 4, n. 36873 del 15/04/2008, Mollo, Rv. 242107), riguardava una condotta posta in essere in epoca anteriore al d.lgs. 152/2006, quando, cioè, in base all'art. 107 T.U.E.L., cit., si riteneva legittima l'adozione dell'ordinanza *de qua*, anche da parte del dirigente comunale. Anche il principio espresso da Sez. 3, n. 23930 del 15/06/2006, si muoveva sullo stesso presupposto fattuale.



4.4. Tali approdi, che attribuivano al dirigente comunale la competenza esclusiva (Sez. 3, 23930/2006, cit.) o concorrente (Sex. 4, n. 36873/2008, cit.) a emettere questo tipo di ordinanze, si sono formati in un quadro normativo che non rendono più attuali le conclusioni.

4.5. L'assetto normativo attuale rende più corretta, e più armonica, l'interpretazione della latitudine applicativa del precetto penale che individua espressamente, come elemento costitutivo del reato, l'«ordinanza del Sindaco», non una qualsiasi ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 152/2006.


4.6. Ne consegue che l'inottemperanza all'ordinanza emessa dal dirigente comunale non integra la fattispecie di reato, determinandone l'insussistenza.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato non sussiste.  
Così deciso il 20/05/2014

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Claudia Squassoni

